



ORIGINALE

COMUNE DI CUASSO AL MONTE
Provincia di Varese
Via Roma n. 58 - 21050 CUASSO AL MONTE
Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180
E mail: segreteria@comune.cuassoalmonte.va.it
PEC: comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 17 del 17/05/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **DICIASSETTE** del mese di **MAGGIO**, alle ore **19.30** nella sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Cuasso al Monte, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio notificato ai Consiglieri Comunali nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in **Prima** convocazione, seduta **Pubblica** e sessione **Ordinaria**, sotto la presidenza del Sindaco, Sig. Francesco Ziliani.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Dott. Andrea Camillo Pezzoni, che provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., alla redazione del presente verbale.

Eseguito l'appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che:

Cognome e Nome	Carica	Presenze/Assenze
FRANCESCO ZILIANI	SINDACO	PRESENTE
VIGONI ARNALDA	VICE SINDACO/ASSESSORE	PRESENTE
STRIPPOLI VITO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	PRESENTE
GAMBIRASIO ALESSANDRO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	PRESENTE
ROSSI DIEGO	CONSIGLIERE	PRESENTE
BIANCHI ANGELO	CONSIGLIERE	PRESENTE
BINI FABRIZIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
CARLIN LORIS	CONSIGLIERE	ASSENTE
GUERNERI FLAVIO	CONSIGLIERE	ASSENTE
PERRONE MARIA	CONSIGLIERE	PRESENTE
BUSTI FEDERICA	CONSIGLIERE	PRESENTE
VACALEBRI GIOVANNI	CONSIGLIERE	PRESENTE
CALABRIA GIANBATTISTA	CONSIGLIERE	PRESENTE

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano **PRESENTI** n. 11 (undici Consiglieri) e **ASSENTI** 2 (due Consiglieri).

Il Presidente del Consiglio, Francesco Ziliani – Sindaco, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente del Consiglio dà atto della presenza in sala dell'Assessore esterno Sig. Alberto Bini che partecipa alla presente seduta consiliare senza diritto di voto e senza essere conteggiato ai fini della sussistenza del numero legale.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.

Il Sindaco, Francesco Ziliani, invita l'Assessore esterno Geom. Alberto Bini a presentare la presente proposta di deliberazione.

Conclusa la spiegazione e – constatata l'assenza di richieste di intervento da parte dei Consiglieri Comunali presenti - il Presidente del Consiglio Comunale invita il Civico Consesso a deliberare sull'argomento.

In conformità dell'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:

- **presenti n. 11**
- **votanti n. 11**
- **consiglieri astenuti 0**
- **voti favorevoli n. 11 legalmente espressi**
- **voti contrari n. 0**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e SS.MM.II.;

RAVVISATA la necessità di adeguare, in termini di contenuti e di riferimenti normativi di Settore, il Regolamento per l'accesso alle prestazioni agevolate, adottando il testo proposto a livello zonale ai Comuni facenti parte dell'Ufficio di Piano della Comunità Montana del Piambello, in sostituzione di quello approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27/03/2008;

VISTA la bozza di Regolamento per l'erogazione di prestazioni sociali e per la realizzazione degli interventi e servizi sociali, allegata sub. A) al presente atto;

DATO atto che, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, ovvero alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, verrà abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i provvedimenti sindacali di nomina dei Responsabili di Area;

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed inseriti al suo interno i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di approvare – come di fatto si approva in ogni sua parte - il Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali e per la realizzazione degli interventi e servizi sociali, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di provvedere, con ulteriore atto della Giunta Comunale, a stabilire quanto disposto dagli articoli 21 e 25 del regolamento in questione;
3. Di dare atto che a norma dell'art. 52 del vigente Statuto Comunale, il suddetto Regolamento è soggetto a pubblicazione all'albo pretorio e seguirà l'iter procedurale della pubblicazione della presente deliberazione
4. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Cuasso al Monte, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto che il Regolamento oggetto del presente atto deliberativo viene pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. nel Portale "Amministrazione Trasparente", sia all'interno della Sezione principale, denominata "Provvedimenti", Sotto-Sezione, rubricata "Organi di indirizzo politico" sia all'interno della Sezione principale, denominata "Disposizioni Generali", Sotto sezione, denominata "Atti Generali";

SUCCESSIVAMENTE

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

- **presenti n. 11**
- **votanti n. 11**
- **consiglieri astenuti 0**
- **voti favorevoli n. 11 legalmente espressi**
- **voti contrari n. 0**

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

*Comune di
Cuasso al Monte*



COMUNE DI CUASSO AL MONTE
Provincia di Varese
Via Roma n. 58 - 21050 CUASSO AL MONTE
Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI
SOCIALI E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E
SERVIZI SOCIALI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. DEL

INDICE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
<hr/>	
CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI	7
<hr/>	
ART. 1	7
OGGETTO DEL REGOLAMENTO	7
ART. 2	7
FINALITÀ, FUNZIONI ED OBIETTIVI DEL COMUNE IN CAMPO SOCIALE	7
ART. 3	7
DESTINATARI	7
ART. 4	8
IL RAPPORTO CON IL CITTADINO - LE CARTE DEI SERVIZI	8
ART. 5	8
TUTELA DELLA PRIVACY	8
ART. 6	8
ACCESSO AGLI ATTI	8
ART. 7	8
INTERVENTI E PRESTAZIONI	8
CAPO II° MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI	9
<hr/>	
ART. 8	9
ACCESSO AI SERVIZI E DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI	9
ART. 9	9
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VALUTAZIONE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E AI SERVIZI	9
ART. 10	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO	10
ART. 11	100
DEFINIZIONE PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO	100
ART. 12	11
COINVOLGIMENTO DEI FAMILIARI	11
ART. 13	111
AMMISSIONE ALLA PRESTAZIONE	111
ART. 14	111
RICORSI	111
CAPO III ° AGEVOLAZIONE SUL COSTO DEI SERVIZI	111
<hr/>	
ART. 15	111
AGEVOLAZIONE AL PAGAMENTO DEI SERVIZI	111
ART. 16	132
COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI	132
ART. 17	122
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI	122
ART.18	143

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA	143
ART. 19	153
PERSONE TENUTE AGLI ALIMENTI	153
ART. 20	153
PERSONE OBBLIGATE AL MANTENIMENTO	153
ART. 21	153
CALCOLO DELLA TARIFFA A CARICO DELL'UTENTE PER LE PRESTAZIONI E I SERVIZI	153
ART. 22	154
ATTIVITÀ ESECUTIVA DI RECUPERO	154
ART. 23	154
SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEI SERVIZI	154
ART. 24	154
DECADENZA DALL'UTILIZZO DEI SERVIZI	154
ART. 25	155
COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE	155
ART. 26	155
SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA	155
CAPO IV° ATTIVITA' DI CONTROLLO	166
<hr/>	
ART.27	166
VERIFICA E CONTROLLO	166
ART. 28	166
TIPOLOGIA DI CONTROLLI	166
ART. 29	166
MODALITÀ DEI CONTROLLI	166
ART. 30	176
ERRORI SANABILI E IMPRECISIONI RILEVATI DURANTE I CONTROLLI	176
ART. 31	177
MODALITÀ E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI IN CASO DI RAGIONEVOLE DUBBIO	177
ART. 32	177
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONI DI FALSE DICHIARAZIONI	177
CAPO V° DISPOSIZIONI FINALI	167
<hr/>	
ART. 33	177
ALBO DEI BENEFICIARI E TRASPARENZA	177
ART. 34	17
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO	17
ART. 35	18
DECORRENZA	18
ART. 36	18
UTILIZZO DEI DATI PERSONALI	18
ART. 37	188
NORME FINALI	188

- Scheda 1) Servizio Sociale Professionale
- Scheda 2) Segretariato Sociale
- Scheda 3) Contributi economici
- Scheda 4) Servizio educativo assistenziale domiciliare e territoriale minori
- Scheda 5) Assistenza *ad personam* e supporto alla comunicazione nella scuola per disabili
- Scheda 6) Affidamento familiare minori
- Scheda 7) Collocamento in comunità di minori
- Scheda 8) Servizio di Assistenza domiciliare anziani/disabili
- Scheda 9) Inserimento in strutture a carattere residenziale anziani
- Scheda 10) Inserimento in strutture a carattere residenziale disabili
- Scheda 11) Inserimento in strutture semi-residenziali

ALLEGATO 1: Modulo di accesso alle prestazioni.

ALLEGATO 2: Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale"
- art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59"
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa"
- D.P.C.M. 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie"
- D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003"
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
- Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE.
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente"
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159"
- DGR n. X/ 3230 del 6 marzo 2015 "Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013;
- Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 "Diritto allo studio – Norme di attuazione"
- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia"
- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112"
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori"

- Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", come modificata dalla L.R. 23 dell'11.08.2015;
- D.G.R. Regione Lombardia X/3230 del 6.03.2015 "Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013";
- Statuti dei Comuni
- Regolamenti dei Comuni

CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le attività che il Comune di Cuasso al Monte esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale comprendenti tutte le attività destinate a rimuovere le difficoltà e superare le situazioni di bisogno che le persone residenti nel Comune incontrano nel corso della loro vita.
2. Le disposizioni del presente Regolamento possono essere integrate da disposizioni contenute in altri Regolamenti, specificamente definiti per disciplinare aspetti particolari dell'accesso a servizi e interventi sociali.
3. I Comuni assumono i principi enunciati nella comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 26.04.2006, sec (2006) 516, "Attuazione del programma di Lisbona".

ART.2 Finalità, funzioni ed obiettivi del Comune in campo sociale

1. Il sistema dei servizi sociali si conforma ai principi di uguaglianza, sussidiarietà e adeguatezza nel rispetto della dignità e dell'autodeterminazione della persona e a tutela del diritto di riservatezza.
2. Il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.
3. Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:
 - prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
 - garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
 - sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
 - promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
 - assicurare le prestazioni professionali di servizio sociale per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
 - evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

ART. 3 Destinatari

1. Hanno titolo di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal presente regolamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i cittadini italiani residenti nel Comune di Cuasso al Monte e i cittadini stranieri residenti nel Comune di Cuasso al Monte in possesso di titolo di soggiorno secondo la normativa vigente.
2. Qualora si verifichi un'indifferibile necessità sociale, gli interventi e le prestazioni sono estesi anche alle persone domiciliate o occasionalmente presenti nel territorio comunale. In questo specifico caso di assistenza prestata a cittadini non residenti nel Comune di Cuasso al Monte, l'interessato è tenuto a pagare l'intero costo dei servizi erogati e, qualora questo fosse impossibilitato, il Comune, nei limiti di legge e secondo quanto stabilito dalla L.R. 3/2008 e successive modificazioni, può attivarsi per la rivalsa dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza.

3. Accedono prioritariamente ai servizi le persone che si trovano in condizione di povertà (reddito ISEE inferiore al minimo vitale, come definito all'art. 24 del presente Regolamento) e le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.
4. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario, sia il rappresentante legale dello stesso.

ART. 4 Il rapporto con il cittadino - Le Carte dei servizi

1. I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano;
2. L'ufficio di Servizio Sociale professionale garantisce la completa informazione in merito al sistema dei Servizi Sociali e dei Servizi socio-sanitari ed educativi;
3. Le informazioni inerenti gli interventi, le prestazioni ed i servizi sociali erogati dal Comune sono illustrate sul sito comunale;
4. Le Carte dei Servizi sono lo strumento per informare gli interessati, tutelare i loro diritti, assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi e promuovere la partecipazione degli stessi al miglioramento continuo del servizio.

ART. 5 Tutela della Privacy

1. Ai richiedenti viene garantita la tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

ART. 6 Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento, a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

ART. 7 Interventi e Prestazioni

1. Il Comune attiva servizi e prestazioni sociali allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse che la aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale.
2. Tra i servizi e le prestazioni erogabili disciplinate dal presente regolamento vengono considerati prioritari quelli che soddisfano i bisogni primari della persona. A tutti i cittadini viene garantito il Servizio di Segretariato Sociale quale Livello Essenziale di Assistenza¹.
3. All'offerta dei servizi provvede il Comune attraverso le possibili seguenti modalità di gestione:
 - a) in forma diretta
 - b) mediante esternalizzazione
 - c) mediante coinvolgimento di organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, enti di

¹ Sono detti "livelli essenziali" tutte le prestazioni e le attività che lo Stato ritiene così importanti da non poter essere negate ai cittadini.

patronato, associazioni di volontariato e altri soggetti, anche attraverso la predisposizione di appositi accordi e convenzioni.

4. In riferimento al principio di sussidiarietà e laddove possibile, il Comune predilige la modalità di gestione di cui al punto c) comma 1. del presente articolo.

CAPO II° MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI

ART. 8 Accesso ai servizi e disposizioni procedurali

1. Per accedere alle prestazioni di Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale, i cittadini possono rivolgersi direttamente all'assistente sociale nei giorni di apertura indicati oppure tramite appuntamento.
2. Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie devono essere messe in grado di poter accedere ai servizi stessi attraverso un'adeguata informazione circa l'accesso e il loro funzionamento.

Il presente regolamento specifica per ogni servizio la modalità di attuazione degli interventi prevedendone i destinatari, l'accesso, l'ammissione, esenzione e/o contribuzione, tenendo conto dell'I.S.E.E.²e/o di un eventuale Progetto di Assistenza Individuale di seguito chiamato PAI³

Per la valutazione di accesso ai servizi il richiedente o chi ne fa le veci presenta apposita istanza su fac-simile fornito da questo Comune.

3. L'istruttoria tecnico professionale è orientata a valutare lo stato di bisogno del richiedente in relazione al sistema dei servizi complessivamente disponibili, in modo che sia assicurata la capacità di far fronte, in ogni momento, alle situazioni di maggiore gravità e agli interventi in emergenza. Nei casi ritenuti indifferibili dal Servizio Sociale, questo può agire indipendentemente dall'iter amministrativo disciplinato dal presente Regolamento, a tutela dei bisogni primari della persona, fermo restando a posteriori la regolarizzazione della procedura a carico della persona assistita.
4. La domanda per la valutazione all'accesso agli interventi e ai servizi sociali di cui al presente Regolamento può avvenire:
 - su richiesta del diretto interessato, di un suo delegato ovvero dal proprio rappresentante legale
 - su richiesta da parte di un componente della famiglia o del convivente *more uxorio*⁴in caso di incapacità a provvedere a se stesso;
 - per disposizione dell'Autorità giudiziaria.

ART. 9 Presentazione della domanda di valutazione per l'accesso alle prestazioni e ai servizi

1. Il procedimento amministrativo per l'ammissione alle prestazioni socio assistenziali prende avvio con la presentazione dell'istanza di valutazione al Comune, predisposta su apposita modulistica e si conclude con la comunicazione ai suddetti circa l'esito del procedimento.

² Indicatore della situazione economica equivalente

³ Progetto Assistenziale Individualizzato

⁴secondo il costume (*mōre*) matrimoniale (*uxōrio*)"

2. Le richieste vanno corredate dalle informazioni, dai dati e dalla documentazione necessaria alla valutazione del caso; tale documentazione può, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi dello Stato, essere sostituita da autodichiarazioni.
3. L'ammissione al servizio/prestazione viene valutata in seguito alla presentazione dell'apposito modulo riportando, ove opportuno, le seguenti informazioni: composizione del nucleo familiare, reddito percepito, opportune indicazioni in merito all'eventuale patrimonio mobiliare ed immobiliare, relazioni con l'utente qualora la domanda fosse a favore di terzi.
4. La domanda deve essere corredata da una autorizzazione all'uso dei dati personali del richiedente ai sensi della L. 196/03.
5. Nella domanda il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
6. Nella domanda il richiedente si deve impegnare a comunicare eventuali mutamenti delle condizioni familiari ed economiche che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alle prestazioni o ai servizi agevolati.
7. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, e privi di persone che lo rappresentino affettivamente e/o legalmente, il Servizio Sociale può provvedere d'ufficio, anche su iniziativa di Enti od Organizzazioni del volontariato.
8. I servizi provvedono ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente, nel rispetto della privacy.
9. Nella definizione del servizio o dell'intervento da attivare e la relativa quantificazione, si tiene conto della presenza di una rete sociale e familiare di sostegno che viene supportata al fine di favorire la permanenza al domicilio del soggetto assistito.
Obiettivo del Servizio Sociale è favorire, laddove possibile, la permanenza al domicilio del soggetto.
10. L'esito finale verrà comunicato prima dell'erogazione delle prestazioni.

ART. 10 Valutazione dello stato di bisogno

1. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. insufficienza del reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
 - b. incapacità di provvedere a sé stessi;
 - c. presenza di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
 - d. presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale e/o familiare.
2. La valutazione della situazione di bisogno compete all'Assistente sociale, il quale può elaborare il PAI nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili.

ART. 11 Definizione progetto assistenziale individualizzato

1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno, l'assistente sociale responsabile del caso può definire un progetto assistenziale di intervento.
2. Il progetto individua gli interventi necessari per affrontare le problematiche che la situazione presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, fissando tempi e modalità di realizzazione e verifica degli stessi.
3. Il progetto viene condiviso con la persona interessata e/o suo rappresentante legale e può indicare:
 - impegni della persona e/o del suo rappresentante legale, compresa la quota di contribuzione eventualmente dovuta;
 - misura di sostegno messa in atto dai Servizi Sociali (attivazione di servizio – prestazioni economiche);

- tempi e modalità di erogazione/fruizione;
 - autorizzazione all'utilizzo dei servizi.
4. Il progetto può prevedere verifiche programmatiche che possano portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.
- In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del relativo contratto sociale da parte del Servizio Sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste dal progetto medesimo.

ART. 12 Coinvolgimento dei familiari

1. Previo condivisione con l'interessato, l'assistente sociale può coinvolgere i familiari precisati all'art. 433 C.C. affinché provvedano o contribuiscano, in proporzione alle loro condizioni, ai bisogni dell'interessato come previsto dall'art. 438 del C.C.

ART. 13 Ammissione alla prestazione

1. Gli interventi previsti nel progetto sociale sono assicurati ai richiedenti da prestazioni rese direttamente dal Comune, dai servizi accreditati o convenzionati con il Comune o con l'ufficio di piano di Arcisate.
2. L'ammissione alle prestazioni può essere immediata o prevedere l'inserimento in una lista d'attesa. In quest'ultimo caso ne è data al richiedente tempestiva informazione.
3. I richiedenti hanno il diritto di ricevere formale comunicazione sulla ammissione alla prestazione e sulla quota di contribuzione, se dovuta, prima dell'inizio dell'erogazione delle prestazioni.

ART. 14 Ricorsi

1. Il cittadino può opporsi alle decisioni di cui all'articolo precedente, presentando apposito ricorso al TAR competente entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

CAPO III ° AGEVOLAZIONE SUL COSTO DEI SERVIZI

ART. 15 Agevolazione al pagamento dei servizi

1. Le persone che si trovano nelle condizioni di bisogno previste dal presente Regolamento, possono presentare istanza agli Uffici Servizi Sociali del proprio Comune di residenza per ottenere una agevolazione al costo dei servizi sociali, educativi, socio sanitari, indipendentemente dall'applicazione di altre agevolazioni.
2. L'erogazione di tale beneficio è subordinata all'accettazione di un progetto di servizio sociale da parte del richiedente, ed eventualmente del suo nucleo familiare. Il possesso di un ISEE inferiore al minimo vitale non costituisce un automatismo per avere l'esonero dal pagamento dei servizi, ma è uno degli elementi che il Servizio Sociale è tenuto a valutare nell'elaborazione di un progetto sociale di aiuto.
3. Il Comune ha la facoltà di erogare gratuitamente il servizio, previa motivata relazione del servizio sociale ed a fronte di elaborazione di uno specifico progetto assistenziale individualizzato.
4. Le persone non residenti nel Comune di erogazione del servizio potranno richiederne l'erogazione, ma non le relative agevolazioni sul costo, in quanto tenute a pagare l'intero costo del servizio che intendono utilizzare, salvo differenti accordi tra il Comune di residenza ed il Comune in cui è domiciliata la persona richiedente.

ART.16 Compartecipazione al costo delle prestazioni e dei servizi

1. Il costo dei singoli servizi è in capo alla persona. Qualora la stessa ravveda la necessità di richiedere una quota agevolata in base alla propria situazione economica, può presentare Dichiarazione Sostitutiva Unica attestante ISEE come da normativa vigente.
2. Per accedere alle agevolazioni sui costi dei servizi qui disciplinati, è necessario che la persona richiedente ovvero il proprio rappresentante legale, presenti apposita istanza al Servizio sociale del Comune, corredato da dichiarazione ISEE.
3. La Dichiarazione ISEE deve essere presentata anteriormente all'attivazione del singolo servizio. In casi di urgenza e necessità, il servizio sociale può valutare un'attivazione immediata del servizio con ricevimento della Dichiarazione ISEE a posteriori, fermo restando l'attribuzione della tariffa agevolata a partire dalla data di attivazione del servizio.
4. All'utenza che già usufruisce autonomamente di servizi scelti liberamente e privatamente, senza alcuna autorizzazione da parte del Servizio Sociale del comune di residenza, non potrà essere riconosciuta alcuna agevolazione retroattiva.
5. Fatti salvi i casi di gratuità, chiunque usufruisca delle prestazioni socio assistenziali è tenuto - secondo le normative vigenti - a sostenerne per intero o parzialmente il costo.
Il diretto interessato o chi agisce per esso, sottoscrive per accettazione un documento attestante la ripartizione degli oneri relativi.
Il sistema tariffario del Comune, definito in coerenza con le normative nazionali e regionali, è articolato in modo da consentire alla persona assistita ed ai suoi familiari di preservare condizioni di vita adeguate.
6. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 dal D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU).
7. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, come autocertificate dal beneficiario.
8. In caso di reiterato inadempimento all'obbligo di pagamento della propria quota di compartecipazione, il Comune provvede alla sospensione del servizio erogato, sempre che ciò non rappresenti un pericolo per la salute o la dignità personale del diretto interessato. Restano in ogni caso impregiudicate per il Comune tutte le azioni a tutela del soddisfacimento del diritto di credito nei confronti del diretto interessato. In assenza di presentazione ISEE da parte del soggetto interessato o da chi lo rappresenta, è tenuto al pagamento della tariffa massima.

ART. 17 Individuazione dei servizi

I Servizi e le prestazioni per i quali sono previste delle agevolazioni al costo sono suddivisi in:

- Servizi erogati dai Comuni
- Servizi acquistabili da enti privati presenti sul territorio
- Servizi erogati dall'ufficio di piano

ART. 18 Valutazione della situazione economica

1. Ai fini della valutazione della condizione di bisogno, la capacità economica delle persone si misura sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), come disciplinato dal DPCM N° 159 del 5 dicembre 2013.
2. Il richiedente la prestazione sociale agevolata, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche (in aumento o in diminuzione), e comunque ogni anno, deve aggiornare la certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione entro un mese dal fatto modificativo.
3. E' possibile presentare una nuova dichiarazione unica entro l'anno di validità della precedente, ogni qualvolta il dichiarante intenda far valere mutamenti delle condizioni familiari ed economiche tali da rendere il suo indicatore ISEE più favorevole al riconoscimento di servizi agevolati.
4. La nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste.
5. Per prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE precedentemente definito, i soggetti possono beneficiare di prestazioni rapportate ai nuovi redditi a decorrere dall'inizio del mese successivo alla presentazione della nuova dichiarazione.
6. In applicazione alla norma di cui all'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, così come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130, ai fini della determinazione della quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, il valore I.S.E.E. può essere valutato congiuntamente ad altri indicatori (es. possesso di mezzi di trasporto, consumi utenze, ecc.)
7. L'incapacità economica oggettiva di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito prende in considerazione l'insieme complessivo delle entrate e delle uscite dell'utente. Pertanto, qualora fosse ritenuto necessario, l'assistente sociale potrà richiedere un'integrazione ai documenti presentati in fase di domanda.
8. L'utente si deve rendere disponibile a disporre del suo patrimonio in accordo con l'ente locale per generare la liquidità necessaria per provvedere al pagamento del costo dei servizi, così come previsto dall'art. 2740 del Codice Civile.
9. Qualora vi fossero persone di cui all'art. 19 e all'art. 20 del presente Regolamento, il Comune si riserva la facoltà di valutare la situazione economica delle stesse richiedendo la documentazione necessaria.

ART. 19 Persone tenute agli alimenti

1. Le persone tenute agli alimenti sono quelle indicate dall' art. 433 ss. del Codice Civile.
2. L'azione alimentare giudiziale è proponibile solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
3. Il Comune, quanto all'informazione relativa alla predetta azione, può aiutare la persona che ha diritto agli alimenti ad intraprendere un'azione legale nei confronti degli obbligati, in modo che vengano attuati i dispositivi di legge.
4. I Servizi Sociali del Comune possono informare i familiari sul dovere di solidarietà parentale sancito dalla Costituzione.

ART. 20 Persone obbligate al mantenimento

1. L'obbligo di mantenimento previsto a carico del coniuge nei confronti dell'altro e a carico dei genitori nei confronti dei figli risponde al più intenso vincolo di solidarietà familiare che lega i membri della famiglia.
2. A differenza degli alimenti, gli obblighi di mantenimento caratterizzano il normale svolgimento dei rapporti della famiglia nucleare, non presuppongono una situazione di bisogno (intesa come incapacità

di provvedere alle fondamentali esigenze di vita) e devono essere assolti a prescindere da ogni formalità e richiesta, salvo il caso di separazione personale.

3. I genitori sono tenuti al mantenimento dei figli fino a quando non siano in grado di provvedere a sé stessi e quindi anche oltre la maggior età. L'obbligo di mantenimento può essere adempiuto anche fuori dalla casa familiare.
4. Il Comune, quanto all'informazione relativa alla predetta azione, può aiutare la persona che ha diritto al mantenimento ad intraprendere un'azione legale nei confronti degli obbligati in modo che vengano attuati i dispositivi di legge.

ART.21 Calcolo della tariffa a carico dell'utente per le prestazioni e i servizi

1. La quota di partecipazione al costo dei servizi a carico dell'utente è calcolata sulla base del valore ISEE.
2. È prevista una soglia ISEE al di sotto della quale l'interessato risulta esente (isee iniziale). È prevista inoltre una soglia ISEE massima oltre la quale l'interessato deve sostenere l'intero costo del servizio (isee finale).
3. Le soglie ISEE sono determinate dalla Giunta, differenziandosi in base al servizio, e sono aggiornate quando ritenuto opportuno.
4. Per coloro che presentano un ISEE compreso tra la soglia di esenzione e la soglia massima di accesso, la percentuale del costo a carico dell'utente viene stabilita dall'assistente sociale, basandosi sulla seguente formula:

$$\begin{array}{l} \text{Percentuale da} \\ \text{applicare al} \\ \text{costo di riferimento} \end{array} = \frac{\text{(ISEE utente – ISEE iniziale)} \times 100}{\text{(ISEE finale – ISEE iniziale)}}$$

5. L'assistente sociale si avvarrà della predetta formula al fine di stabilire la base su cui calcolare la percentuale più adeguata di compartecipazione. In base alla documentazione presentata potrà però stabilire una somma più equa in accordo con l'utente e la sua famiglia.
6. Per i servizi già attivi e continuativi, l'ISEE deve essere presentato entro il mese di marzo di ogni anno e il Comune ne terrà conto ai fini della determinazione delle tariffe a carico dell'utente per il periodo 1 marzo - 29 febbraio dell'anno successivo, fatte salvi eventuali mutamenti sostanziali della situazione economico patrimoniale che dovrà essere tempestivamente comunicata; per i servizi di nuova attivazione si terrà conto dell'ISEE presentato al momento dell'avvio dello stesso e il Comune ne terrà conto ai fini della determinazione della tariffa a carico dell'utente sino al 29 febbraio successivo.

ART. 22 Attività esecutiva di recupero

1. Nel caso in cui l'utilizzatore del servizio non provvedesse al pagamento della propria quota di compartecipazione al costo, il Comune procederà in prima istanza con l'invio di un sollecito bonario di pagamento.
2. Trascorsi 30 giorni senza che la persona abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, il Comune procederà ad emettere ingiunzione di pagamento e successiva emissione del ruolo.
3. I Servizi Sociali, nel caso in cui non sussistessero condizioni di grave pregiudizio, interromperanno l'erogazione del servizio con un preavviso di 10 giorni. All'utente verrà data comunicazione tramite raccomandata A.R..

ART. 23 Sospensione ed interruzione dei servizi

1. I servizi e gli interventi erogati secondo quanto indicato nel presente Regolamento possono essere motivatamente sospesi sia a seguito di richiesta scritta presentata dall'utenza, sia per ragioni di interesse pubblico valutate discrezionalmente dal Comune.
2. Nel provvedimento di sospensione, qualora disposto dal Comune, vengono indicati i relativi tempi sospensivi.

ART. 24 Decadenza dall'utilizzo dei servizi

1. La decadenza dall'utilizzo dei servizi è disposta dal Comune nel momento in cui vengono meno le condizioni o le situazioni che hanno determinato l'erogazione.
2. La decadenza può essere predisposta anche nei seguenti casi:
 - mancata contribuzione da parte dell'utente al pagamento della quota dovuta;
 - mancato utilizzo del servizio, senza adeguata motivazione, per un periodo di tempo continuativo superiore ad un mese, salvo quanto disposto da specifici regolamenti o criteri;
 - reiterato non rispetto delle regole di funzionamento del servizio.

La decadenza dall'utilizzo del servizio viene comunicata, tramite raccomandata, dal Comune al destinatario, con riferimento alle motivazioni che l'hanno determinata

ART. 25 Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è chiamata a:
 - Definire annualmente o qualora lo ritenga opportuno la soglia minima e massima per l'accesso ai servizi/prestazioni, ove previsto, coerentemente con le scelte di programmazione economica e sociale dell'Amministrazione Comunale.
 - Definire la tariffa massima per ogni singolo servizio nonché l'eventuale gratuità delle prestazioni o l'applicabilità di eventuali tariffe fisse.
 - Definire, se lo ritiene opportuno, il tetto massimo oltre il quale non è prevista contribuzione ad integrazione delle rette per i servizi residenziali.
 - Definire il periodo di validità delle tariffe applicate per ogni singolo servizio e/o prestazione.
 - Autorizzare, in situazione di gravissima condizione di fragilità socio-culturale del richiedente attestata dal Servizio Sociale, l'attivazione dei servizi anche in assenza di ISEE, con la riserva da parte dell'Ufficio Servizi Sociali di attivare tutte le soluzioni giuridiche possibili al fine di pervenire alla predisposizione della documentazione necessaria per l'elaborazione dell'ISEE, procedendo poi con l'attribuzione della tariffa agevolata a partire dalla data di attivazione del servizio.
 - Definire, in casi eccezionali di particolare gravità definiti dal servizio sociale, l'erogazione e l'entità di contributi economici anche a soggetti e/o nuclei familiari anche in deroga al presente regolamento.
 - Rideterminare l'entità del contributo per affidi familiari di minori anche in relazione ad esigenze specifiche delle singole situazioni.
 - Ridefinire, in caso di richiesta, la quota di compartecipazione a carico del Comune per la spesa di ricovero presso strutture residenziali di anziani e disabili, qualora la capacità economica del soggetto interessato, calcolata sulla base dell'ISEE vigente, risulti insufficiente a sostenere i costi stabiliti in applicazione dei criteri del presente regolamento e dello specifico regolamento di settore.

ART. 26 Servizi in forma associata

1. I servizi gestiti in forma associata tra i Comuni appartenenti al Piano di Zona del Distretto di Arcisate sono regolamentati con appositi atti emanati dalla Comunità Montana del Piambello.

2. La compartecipazione degli utenti al costo dei servizi gestiti dall'ufficio di piano di Arcisate viene proposta dall'Assemblea dei Sindaci e approvata dalla Giunta Comunale.

CAPO IV° ATTIVITA' DI CONTROLLO

ART. 27 Verifica e controllo

1. Il Comune controlla, a campione o per casi dubbi, la veridicità dei dati contenuti nelle DSU⁵ presentate secondo la vigente normativa, anche attraverso il collegamento diretto con i dati detenuti dalle altre Amministrazioni Pubbliche.
2. I controlli effettuati dal Comune sulle autocertificazioni, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

ART. 28 Tipologia di controlli

1. I controlli possono consistere:
 - 1 – in verifiche ispettive periodiche a campione con un minimo del 10% annuale;
 - 2 – in analisi documentali;
 - 3 – nella gestione delle segnalazioni e dei reclami dei cittadini.
2. Il controllo a campione viene effettuato su un numero pre-determinato di autocertificazioni in rapporto percentuale sul numero complessivo, con riguardo ai singoli procedimenti amministrativi.
3. Qualora il risultato dei controlli a campione ingenerasse il ragionevole dubbio che le autocertificazioni complessivamente presentate, nell'ambito del procedimento sottoposto a controllo, possano essere non veritiere, si ricorrerà ad un controllo puntuale su tutte le autocertificazioni presentate.

ART. 29 Modalità dei controlli

1. Il Comune può attivarsi presso altre Pubbliche Amministrazioni, ovvero nuclei di Polizia Tributaria, per l'effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per l'efficace definizione dei controlli sulle autocertificazioni.
2. Le verifiche dirette sono effettuate dal Servizio procedente accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico e telematico tra banche dati.
3. In sintesi i controlli possono essere effettuati:
 - 1 – in via diretta, mediante collegamento informatico o per controllo personale per dati contenuti in banche dati di altri Enti e di Amministrazioni Pubbliche che sono tenute a fornire le informazioni richieste, rispondendo della correttezza e dell'aggiornamento dei dati forniti;
 - 2 – in via indiretta, mediante l'attivazione dell'Amministrazione certificante, affinché raffronti i dati contenuti nei propri archivi con quelli auto dichiarati;
 - 3 – una quota della verifica viene assegnata alla Guardia di Finanza al fine di garantire il controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari beneficiari delle prestazioni.

⁵ Dichiarazione Sostitutiva Unica

ART. 30 Errori sanabili e imprecisioni rilevati durante i controlli

1. Qualora nel corso dei controlli fossero rilevati errori e/o imprecisioni sanabili, i soggetti interessati sono invitati, dal Responsabile del procedimento, ad integrare le dichiarazioni entro il termine perentorio di 15 giorni. Nel caso di ritardo nella presentazione dei documenti richiesti, il Comune si riserva la possibilità di interrompere l'erogazione del beneficio in questione.

ART. 31 Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli in caso di ragionevole dubbio

1. Ogni qualvolta l'assistente sociale dovesse avere un ragionevole dubbio sulle autocertificazioni presentate, effettuerà il controllo, purché tale ragionevole dubbio sia adeguatamente motivato.
2. I controlli di cui al comma precedente sono effettuati con particolare riguardo per le situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'Amministrazione solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire all'Amministrazione stessa una adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.
3. Tali controlli sono effettuati anche qualora nelle autocertificazioni emergessero l'indeterminatezza descritta e l'impossibilità di raffrontarla a documenti o a elementi di riscontro paragonabili, oppure qualora risultasse evidente la lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.
4. I controlli di cui al presente articolo sono attivabili altresì tramite servizi od interventi erogati dall'utenza quali le prestazioni domiciliari.

ART. 32 Provvedimenti conseguenti a rilevazioni di false dichiarazioni

1. Qualora fosse rinvenuta la irregolarità insanabile delle dichiarazioni rese all'Amministrazione, questa si attiverà per far adottare dal soggetto competente ogni provvedimento necessario per dar corso all'applicazione dell'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000.
2. Nel caso in cui fosse rilevata la falsità o la mendacia delle dichiarazioni rese, il Comune procederà ad inoltrare segnalazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, allegando copia autenticata della dichiarazione e indicando gli elementi di falsità riscontrati.
3. Il Comune adotterà ogni provvedimento necessario a far venir meno i benefici conseguiti dal soggetto falsamente dichiarante. Nei provvedimenti adottati si dovrà dare atto della eventuale esclusione dal procedimento di soggetti che abbiano reso dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti.

CAPO V° DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33 Albo dei beneficiari e trasparenza

1. Fatte salve diverse e future disposizioni di legge, il Comune, adempiendo a quanto prescritto dall'art. 1 del DPR n° 118 dello 07/04/2000 nonché dalla L.N. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, garantisce la trasparenza dei procedimenti attivati secondo le modalità di pubblicizzazione previste, anche tramite il sito internet istituzionale e provvede alla tenuta dell'albo dei beneficiari, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.
2. L'albo è redatto annualmente. Il Comune, mediante avvisi all'albo pretorio, assicura la consultazione dell'albo, depositato presso l'ufficio segreteria, da parte di tutti i cittadini interessati.

ART. 34 Pubblicità del Regolamento

1. Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento mediante:
 - pubblicazione sul sito istituzionale del Comune
 - pubblicazione per 30 giorni all'albo pretorio del Comune
 - deposito presso la segreteria presso il quale il presente Regolamento può essere consultato da ogni cittadino
 - depositato presso l'Ufficio servizi Sociali del Comune, presso il quale i cittadini possono prenderne visione.

ART. 35 Decorrenza

1. Fermo restando che l'applicazione del presente regolamento deve essere subordinata e conforme alle vigenti norme di contabilità, in sede di prima applicazione la decorrenza del presente regolamento verrà stabilita dalla Giunta Comunale unitamente alla definizione delle soglie ISEE e delle tariffe da applicarsi ai singoli servizi e prestazioni.

ART. 36 Utilizzo dei dati personali

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che competono il Comune.
2. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale.

ART. 37 Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, così come per tutte le procedure non disciplinate, saranno osservate le norme di legge vigenti in materia.
2. Si intendono abrogati tutti i regolamenti comunali che contrastano con quanto normato dal presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si intende modificato ed adeguato alle normative che entreranno successivamente in vigore.

CAPO VI - DESCRIZIONE DEI SINGOLI SERVIZI E PRESTAZIONI

- Scheda 1) Servizio Sociale Professionale
- Scheda 2) Segretariato Sociale
- Scheda 3) Contributi economici
- Scheda 4) Servizio educativo assistenziale domiciliare e territoriale minori
- Scheda 5) Assistenza *ad personam* e supporto alla comunicazione nella scuola per disabili
- Scheda 6) Affidamento familiare minori
- Scheda 7) Collocamento in comunità di minori
- Scheda 8) Servizio di Assistenza domiciliare anziani/disabili
- Scheda 9) Inserimento in strutture a carattere residenziale anziani
- Scheda 10) Inserimento in strutture a carattere residenziale disabili
- Scheda 11) Inserimento in strutture semi-residenziali

SCHEDA N.1 - Servizio Sociale Professionale

Descrizione del Servizio

Il Servizio è finalizzato a sostenere ed aiutare persone e nuclei familiari che si trovino in difficoltà, anche temporanea, per problemi di integrazione sociale e di relazione.

L'Assistente Sociale orienta la persona e concorda possibili soluzioni all'interno di un progetto che veda il cittadino protagonista dello sviluppo di un proprio percorso di autonomia e di vita.

Per questi interventi l'Assistente Sociale utilizza e coordina le diverse risorse del Servizio Sociale Comunale in collaborazione con altri Enti del territorio ed in particolare con i Servizi Sociali e Sanitari, con la Comunità Montana del Piambello, con il Volontariato, le Cooperative Sociali, l'Autorità Giudiziaria, le strutture residenziali e semiresidenziali, le Parrocchie.

Costo del servizio

Servizio erogato a titolo gratuito.

Modalità di accesso

È possibile accedere al servizio attraverso lo sportello di servizio sociale attivo presso il Comune; oppure a seguito di segnalazione.

Possono rivolgersi tutti i cittadini per avere orientamento e informazione riguardo ai servizi.

SCHEDA N.2 - Segretariato Sociale

Descrizione del Servizio

Il servizio si pone come obiettivo quello di informare i cittadini che si rivolgono al Servizio in merito a:

- i servizi e le prestazioni che il Comune eroga
- i servizi, le prestazioni e le modalità di accesso presso altri Enti
- il "privato sociale" presente sul territorio (volontariato, associazioni, strutture private)
- indicazioni rispetto a pratiche burocratiche quali ad esempio calcolo ISEE
- assegni di maternità, assegni per nuclei familiari con almeno tre figli minorenni, esoneri servizi parascolastici, dotte scuola, bonus energia e gas, modulistica per domande bandi affitto e edilizia residenziale pubblica

Costo del servizio

Servizio erogato a titolo gratuito.

Modalità di accesso

È possibile accedere al servizio attraverso lo sportello di servizio sociale attivo presso il Comune; oppure a seguito di segnalazione.

SCHEDA N.3 – Contributi economici

Descrizione del Servizio

Interventi finalizzati a sostenere i cittadini che versano in condizioni di grave disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione. Tali sostegni si sostanziano nell'erogazione di denaro o in un'esenzione totale o parziale dal pagamento di taluni servizi, in base a quanto disposto dal progetto sociale personalizzato; anche in forma di prestiti sull'onore. Sono da considerarsi temporanei e finalizzati al superamento della situazione di difficoltà in essere.

Il sostegno economico è concesso solo nel momento in cui sia stata accertata la volontà da parte degli interessati ad attivarsi al fine di risolvere autonomamente i propri bisogni e di contribuire concretamente alla propria dignitosa esistenza.

Costo del servizio

Servizio erogato a titolo gratuito.

Modalità di accesso

Il servizio può essere richiesto dai cittadini del Comune sulla base del valore ISEE e degli elementi di fragilità economica e sociale dei beneficiari.

Tali interventi sono realizzati nei limiti delle risorse disponibili.

SCHEDA N.4 - Servizio Educativo Assistenziale domiciliare e territoriale minori

Descrizione del servizio

Il servizio prevede la predisposizione di un progetto individualizzato socio-educativo di tipo domiciliare e/o territoriale rivolto ai minori, segnalati dalla scuola o dai servizi e che evidenzino situazioni di disagio affettivo, relazionale o cognitivo.

Il servizio può essere erogato da personale educativo e/o socio-assistenziale, in base agli obiettivi e alle caratteristiche del progetto individuale elaborato dall'Assistente Sociale.

La finalità del servizio è quella di condividere e verificare con la famiglia le modalità educative utilizzate oltreché la cura e la gestione dell'organizzazione familiare e, per quanto riguarda il minore, sostenere e stimolare la motivazione allo studio e le relazioni interpersonali nonché offrire la possibilità di sperimentare una relazione positiva, attraverso varie esperienze, tra le quali inserimento in attività sportive, ricreative e culturali, opportunità di ampliamento di conoscenze personali.

I destinatari sono bambini e ragazzi in situazione di grave disagio socio-familiare attestato dal servizio sociale comunale. In relazione ai singoli progetti, il servizio può essere erogato anche in piccolo gruppo.

Le prestazioni vengono erogate in fascia oraria giornaliera, a seconda delle esigenze dei minori beneficiari. L'entità dell'intervento settimanale è definito dall'Assistente Sociale all'interno del progetto individuale sulla base della particolare situazione.

Modalità di accesso

Il servizio è richiesto dall'Assistente Sociale sulla base del progetto sociale a favore dei minori a cui si rivolge.

Costo del servizio

Al costo è applicata una compartecipazione sulla base di quanto disposto dal presente Regolamento.

SCHEDA N.5 - Servizio di Assistenza ad personam e di supporto alla comunicazione nella scuola disabili

Descrizione del servizio

Il servizio di *assistenza ad personam* si colloca nella rete dei servizi socio-assistenziali con la finalità di promuovere e garantire l'integrazione del minore portatore di handicap nella scuola primaria e secondaria di primo grado, attraverso un intervento di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ai sensi della Legge 104/92.

Il servizio viene erogato se esplicitamente indicato all'interno della Diagnosi Funzionale predisposta dal Servizio Sanitario Territoriale competente o convenzionato.

Il monte ore da destinarsi a questo tipo di servizio è stabilito previa valutazione tra il Comune, la Scuola e i soggetti coinvolti nel progetto individualizzato a favore del minore disabile e comunque, in base alle risorse economiche disponibili.

L'obiettivo del servizio è quello di attivare strategie per aiutare il minore ad acquisire le diverse abilità richieste, mediare tra l'alunno ed il contesto scolastico al fine di favorirne la socializzazione e l'integrazione.

La finalità primaria del servizio diventa quindi quella di garantire al minore disabile tutte le condizioni facilitanti per un percorso di integrazione e di mantenimento delle capacità pregresse e conseguimento di nuove abilità che si inscrivono nell'area dell'autonomia personale e dell'autonomia sociale.

In relazione alle esigenze personali e al progetto individuato, il servizio può essere erogato da personale educativo e/o da personale socio-assistenziale (ad esempio ASA, OSS).

Modalità di accesso

Al servizio si accede in seguito ad una domanda da parte della famiglia o dei servizi educativi competenti, presentando la documentazione necessaria.

Costo del servizio

Servizio erogato a titolo gratuito.

SCHEDA N.6 - Affidamento familiare minori
--

Descrizione del servizio

Nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e delle Linee guida per l'affidamento familiare emanate da Regione Lombardia, il Comune promuove l'Affidamento familiare come intervento di supporto e tutela delle esigenze educative ed evolutive dei minori che non trovano idonea risposta psico - educativo - assistenziale nell'ambito della famiglia d'origine.

L'obiettivo dell'affidamento familiare è anche quello di garantire alla famiglia d'origine il tempo e gli strumenti necessari per recuperare il proprio ruolo nel processo di crescita del figlio, mantenendo nel contempo la continuità del rapporto genitori – figli.

L'affidamento familiare è espressione di solidarietà sociale ed accoglienza da parte della famiglia affidataria che si assume volontariamente questo impegno, previa valutazione di idoneità da parte dei servizi di tutela minori competenti.

La famiglia affidataria può essere individuata all'interno della rete parentale (cosiddetto "affido parentale o intrafamiliare") o all'esterno di essa (cosiddetto "affido etero familiare").

L'affido può essere disposto dall'Autorità Giudiziaria competente o dal Comune quale Ente affidatario del minore, ovvero può essere anche disposto in modo consensuale tra le parti (famiglia d'origine, Comune e famiglia affidataria), con conseguente formale comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente.

L'affido può essere continuativo, con trasferimento di dimora del minore presso la famiglia affidataria per il periodo necessario al recupero delle competenze e del ruolo della famiglia d'origine, oppure può essere attivato anche in forma diurna o a part-time o anche in pronta accoglienza.

Al fine di sostenere le funzioni di cura e di assistenza ordinarie, come previsto dalla normativa vigente, il Comune sostiene economicamente il nucleo familiare affidatario attraverso un contributo fisso mensile svincolato dal reddito, quale impegno dell'Amministrazione nei confronti della famiglia affidataria e quale riconoscimento per l'impegno sociale svolto.

Eventuali spese straordinarie potranno essere sostenute dal Comune, previa richiesta da parte della famiglia affidataria e conseguente valutazione da parte del Servizio Sociale Comunale circa le reali necessità e nel limite delle disponibilità di bilancio.

Modalità di accesso

L'accesso al servizio avviene con il supporto e l'accompagnamento del servizio sociale professionale al minore, alla sua famiglia ed alla famiglia affidataria. L'affidamento può essere disposto con mandato dall'Autorità Giudiziaria, oppure con il consenso da parte della famiglia d'origine.

Costo del servizio

Per la famiglia affidataria è previsto un contributo stabilito dalla Giunta. Verrà invece valutata su base ISEE un'eventuale compartecipazione da parte della famiglia di origine del minore, secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

SCHEDA N.7 - Inserimenti in Comunità residenziali minori

Descrizione del servizio

L'inserimento in struttura residenziale di un minore a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria si realizza seguendo i dettami indicati nel provvedimento stesso e attuati dal Servizio Tutela Minori che ha in carico la situazione.

L'inserimento in struttura residenziale di un minore non sottoposto a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria si realizza previa definizione di un progetto socio – educativo del Servizio Sociale comunale. Tale progetto deve essere condiviso con la famiglia e, se possibile, con il minore interessato e deve tenere in considerazione le indicazioni dei competenti servizi specialistici.

L'individuazione della struttura residenziale viene effettuata dal Servizio Sociale comunale in collaborazione con il servizio tutela minori, sulla base dell'indicazione del Servizio Tutela Minori e dei servizi offerti dalla comunità di destinazione compatibilmente con le risorse disponibili.

Qualora si presentasse la situazione di un minore già inserito in struttura per la quale la famiglia richiedesse una compartecipazione economica, il Servizio Sociale del Comune di residenza dello stesso minore, prima dell'intervento economico, valuterà la possibilità di ricollocare l'utente presso altra struttura in funzione della

idoneità e sostenibilità dell'inserimento stesso e procederà, se del caso, alla determinazione della quota a carico dell'utenza, conformemente a quanto individuato dalle specifiche disposizioni del presente Regolamento.

Obbligo dei genitori al mantenimento

L'allontanamento di un minore, anche se a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o Pubblica competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione non fa venir meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio.

L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli." Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Codice Civile: "Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi." Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il comma 4 dell'art. 155 c.c., introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.

Sia nei casi di inserimento in struttura residenziale disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta, il Comune assume l'onere dell'integrazione prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell'ISEE.

In tale situazione, il nucleo familiare di riferimento non comprende il/i minore/i inseriti in contesto comunitario, a norma dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013.

Costo del servizio

È prevista una compartecipazione della famiglia con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

SCHEDA N.8 - Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani/Disabili

Descrizione del servizio

Il servizio di Assistenza domiciliare è un insieme di prestazioni svolte presso l'abitazione dell'utente che si trova in condizione di bisogno al fine di garantire ai cittadini un livello minimo di assistenza attraverso l'erogazione di prestazioni socio – assistenziali.

Il Servizio si propone di mantenere l'utente nel proprio domicilio e nel contesto familiare e sociale.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare fornisce di norma le seguenti prestazioni:

1. Cura e igiene personale, alimentazione, bagno, mobilizzazione;
2. Aiuto domestico per casi particolari valutati dal servizio sociale e per prestazioni di mantenimento di un livello essenziale di igiene;
3. Accompagnamento/socializzazione (disbrigo commissioni varie, partecipazione ad attività associative);
4. Supporto e sostegno alla famiglia;

Le prestazioni vengono erogate in fascia oraria giornaliera, a seconda delle esigenze degli utenti beneficiari e previa valutazione del Servizio Sociale Comunale, dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 20.00.

In casi eccezionali valutati dall'Assistente Sociale l'intervento potrà essere attivato anche la domenica, nei giorni festivi e in orari notturni.

L'entità dell'intervento settimanale sarà definito dall'Assistente Sociale all'interno del progetto individuale sulla base della situazione sanitaria – socio – economica – familiare.

Modalità di accesso

Si accede attraverso il Segretario Sociale, presentando specifica documentazione sanitaria che attesti l'invalidità, la disabilità al 100% e/o l'indennità di accompagnamento.

Costo del servizio

Al servizio è applicata una compartecipazione sulla base di quanto disposto dal presente Regolamento. È possibile autorizzare, in condizioni di urgenza e gravissima fragilità, l'erogazione del servizio anche in assenza di ISEE e per un periodo determinato. L'Ufficio dei Servizi Sociali si riserva di attivare tutte le soluzioni giuridiche possibili al fine di predisporre la documentazione necessaria per l'elaborazione dell'ISEE.

<i>SCHEDA N.9 - Inserimento in strutture a carattere residenziale anziani</i>
--

Vedere norme specifiche in apposito Regolamento**Descrizione del servizio**

Il ricovero di persone anziane in strutture residenziali è attuato quando non è più possibile la permanenza delle stesse nel proprio ambiente di vita, previa valutazione di percorsi alternativi domiciliari e territoriali da parte del Servizio Sociale Comunale e rientra nell'ambito dei servizi sostitutivi della famiglia.

Il progetto viene concordato, per quanto possibile, con i familiari di riferimento della persona anziana interessata, o eventuali persone incaricate della tutela giuridica della stessa.

L'intervento si concretizza attraverso l'inserimento di persone, con carattere stabile o temporaneo, in apposite strutture residenziali che devono garantirne l'aiuto e il sostegno, la socializzazione, le prestazioni di base socio-sanitarie, il livello di autonomia in riferimento all'età ed alle caratteristiche personali, il mantenimento e la valorizzazione dei rapporti sociali, personali e familiari, il recupero delle capacità fisiche e cognitive e quanto altro necessario.

Le Strutture presso i quali avvengono gli inserimenti sono individuati, di norma, tramite appositi accordi o convenzioni.

Modalità di accesso

Per accedere al servizio, la persona interessata deve rivolgersi all'assistente sociale presentando certificazione ISEE in corso di validità.

La scelta della struttura residenziale per la quale viene richiesta la compartecipazione economica da parte del Comune, deve essere concordata, quando possibile, con l'Amministrazione Comunale.

L'inserimento in strutture che non sia stato preventivamente definito con l'Ente Comunale o per il quale non ne sia stata data preventiva informazione come da normativa vigente, non determina automaticamente oneri di spesa per quest'ultimo. Eventuali oneri decorrono dalla data dell'eventuale approvazione del PAI da parte del Servizio Sociale comunale.

Qualora si presentasse la situazione di una persona anziana già in struttura, per la quale la famiglia richiedesse una compartecipazione economica, il Servizio Sociale del Comune di residenza della persona valuterà, prima dell'intervento economico, la possibilità di ricollocare la persona stessa presso altra struttura in funzione dell'idoneità e sostenibilità dell'inserimento stesso, e procederà, se del caso, alla determinazione della relativa compartecipazione.

Costo del servizio

Nei casi di inserimento in struttura di anziani, il Comune può intervenire nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio comunale e rispettando gli equilibri di bilancio, in applicazione dello specifico regolamento.

In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta. In presenza di beni immobili, non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.

L'intervento economico comunale viene revocato in caso di dimissione dalla struttura o decesso dell'interessato. L'interessato, chi ne cura gli interessi o i familiari che hanno presentato la richiesta, si impegnano a comunicare al Comune entro 3 giorni suddette evenienze.

Si impegnano inoltre a segnalare assenze certificate di ricovero ospedaliero dalla RSA/RSD comportanti una riduzione della retta mensile a carico del soggetto. In tal caso il contributo comunale, a conguaglio, verrà diminuito proporzionalmente.

La Giunta comunale approva le soglie minime e massime di accesso relative al presente intervento.

SCHEDA N.10 - Inserimento in strutture a carattere residenziale disabili

Vedere norme specifiche in apposito Regolamento

Descrizione del servizio

Il ricovero di persone disabili in strutture residenziali è disposto quando non è più possibile la permanenza delle stesse nel proprio ambiente di vita, previa valutazione di percorsi alternativi domiciliari e territoriali da parte del Servizio Sociale Comunale in collaborazione con i servizi specialistici territoriali e rientra nell'ambito dei servizi sostitutivi della famiglia.

L'intervento si concretizza attraverso l'inserimento di persone, con carattere stabile o temporaneo, in apposite strutture residenziali che devono garantirne l'aiuto e il sostegno, la socializzazione, le prestazioni di base socio-sanitarie, il processo educativo ed evolutivo, il livello di autonomia in riferimento all'età ed alle caratteristiche personali, il mantenimento e la valorizzazione dei rapporti sociali, personali e familiari, il recupero delle capacità fisiche e cognitive e quanto altro necessario.

Le Strutture presso le quali avvengono gli inserimenti sono individuati, di norma, tramite appositi accordi o convenzioni.

Per le persone che fruiscono di servizi residenziali è necessaria la predisposizione del progetto assistenziale individuale ex art. 14 della legge 328/2000.

Il Progetto Individuale rappresenta la definizione organica degli interventi e servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto di vita. Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale comunale, in sintonia e collaborazione con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale, e secondo la volontà della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona con disabilità e, nello specifico:

- la situazione sanitaria personale;
- la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona con disabilità in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
- la situazione relazionale/affettiva/familiare;
- la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali;
- gli interessi ed aspirazioni personali;
- i servizi territoriali già utilizzati;
- i servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.

Nell'ambito della progettazione ed attuazione del progetto individuale, saranno considerate forme di utilizzo delle risorse complessive, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.

Modalità di accesso

Per accedere al servizio, la persona interessata deve rivolgersi all'assistente sociale presentando certificazione ISEE in corso di validità.

L'inserimento in strutture che non sia stato preventivamente definito con l'Ente Comunale, non determina oneri di spesa per quest'ultimo. Eventuali oneri decorrono dalla data dell'eventuale approvazione del PAI da parte del Servizio Sociale comunale.

Costo del servizio

Per quota di compartecipazione a carico del Comune si intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota sociale giornaliera e si configura come una prestazione sociale agevolata, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti, in applicazione di apposito regolamento.

La scelta della struttura residenziale per la quale viene richiesta la compartecipazione economica da parte del Comune, deve essere concordata con l'Amministrazione Comunale.

La retta sulla quale calcolare il contributo per l'inserimento in strutture liberamente scelte dall'assistito o dai suoi familiari al di fuori di quelle accreditate o convenzionate, corrisponde alla tariffa applicata dalle suddette strutture, che non deve essere superiore al valore medio della quota sociale delle analoghe strutture del territorio di riferimento, come determinato annualmente dalla Giunta Comunale.

Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della Quota Sociale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che:

- a) hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
- b) non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.

In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta. In presenza di bene immobili, non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.

L'intervento economico comunale viene revocato in caso di dimissione dalla struttura o decesso dell'interessato. L'interessato, chi ne cura gli interessi o i familiari che hanno presentato la richiesta, si impegnano a comunicare al Comune entro 3 giorni suddette evenienze.

Si impegnano inoltre a segnalare assenze certificate di ricovero ospedaliero dalla RSA/RSD comportanti una riduzione della retta mensile a carico del soggetto. In tal caso il contributo comunale, a conguaglio, verrà diminuito proporzionalmente.

La Giunta comunale approva le soglie minime e massime di accesso relative al presente intervento.

SCHEDA N.11 - Inserimento in strutture semi-residenziali

Vedere norme specifiche in apposito Regolamento

Descrizione del servizio

Per servizio semi-residenziale si intende un servizio territoriale erogato a ciclo diurno (tempo pieno, part-time o modulare), rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale e/o professionale. E' caratterizzato dall'offerta di percorsi socio-educativi e/o socio-formativi e/o riabilitativi individualizzati e condivisi con la famiglia.

Nell'ambito di progettazioni personalizzate è previsto l'inserimento di persone disabili in strutture a ciclo diurno tramite convenzionamento con le stesse. L'inserimento in strutture diurne avviene previa predisposizione di progetto da parte del Servizio Sociale Comunale in accordo con i servizi specialistici sanitari e socio-sanitari territoriali pubblici o privati convenzionati che hanno in carico la persona; la tipologia di servizio idoneo e la struttura verranno individuate in accordo con il soggetto interessato o chi ne fa le veci (ADS, tutore, familiare di riferimento), e deve essere data priorità di inserimento presso le strutture gestite direttamente a livello distrettuale e/o convenzionate con il Comune. Strutture diverse potranno essere prese in considerazione solo in caso di carenza di posti o qualora non ritenute adeguate dai servizi per la tipologia di prestazioni garantite.

I Comuni privilegiano l'utilizzo dei Servizi convenzionati o dati in gestione dai Comuni o dall'Ufficio di Piano ad Enti del privato sociale.

Calcolo della tariffa

Nell'ambito di questo specifico servizio, ai fini della quantificazione di "tariffa massima" da applicare ai sensi del presente regolamento, vengono ricomprese tutte le prestazioni aggiuntive necessarie alla frequenza del soggetto presso la struttura diurna, diversificate in riferimento alla tipologia di struttura scelta, come per esempio i buoni pasto.

Ferma restando la valutazione della situazione socio-familiare di appartenenza, al servizio è applicata una compartecipazione sulla base di quanto disposto dal presente Regolamento.

La retta sulla quale calcolare il contributo per l'inserimento in strutture liberamente scelte dall'assistito o dai suoi familiari al di fuori di quelle accreditate o convenzionate, corrisponde alla tariffa applicata dalle suddette strutture.

Nel caso del Centro Diurno Disabili gestito dalla Comunità Montana del Piambello – ufficio di piano la tariffa viene approvata annualmente dall'Assemblea dei Sindaci del distretto di Arcisate.

*All'attenzione del Servizio sociale
del Comune di Cuasso al Monte*

Oggetto: Richiesta di valutazione per l'accesso alle prestazioni Sociali.

Io sottoscritto
nato a (prov.) il
residente a in via
telefono/ cell

CHIEDO

- Per me stesso
- A favore di, in qualità di.....

La valutazione per l'accesso alle seguenti prestazioni Sociali:

- Servizio di assistenza domiciliare a favore di persone anziane o disabili;
- Inserimento in strutture residenziali a favore di persone anziane o disabili;
- Inserimento in strutture semi - residenziali a favore di persone anziane o disabili;
- Servizio di servizio di assistenza domiciliare territoriale a favore di minori;
- Contributo economico per famiglie affidatarie;
- Contributo economico a favore di persone in stato di indigenza;

DICHIARO

- ✓ Di collaborare con i Servizi Sociali, nell'eventuale Progetto d'intervento concordato;
- ✓ di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge 196/2003 raccolti a seguito della presente istanza al fine esclusivo dell'attivazione del Servizio richiesto;
- ✓ di aver preso visione del "Regolamento per l'erogazione di prestazioni sociali e per la realizzazione degli interventi e servizi sociali" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ e di accettarne le condizioni;
- ✓ Di essere a conoscenza che il Comune può effettuare controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000;
- ✓ Di informare repentinamente l'Ufficio Servizi Sociali qualora mutino le condizioni per le quali si richiede la prestazione.

FIRMA

.....

Allega:

- Dichiarazione ISEE in corso di validità;
- Fotocopia del documento di identità;
- Consenso al trattamento dei dati personali e/o sensibili
- Altro.....

ALLEGATO 2

**Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili
D. Lgs 196/2003 - Art. 23**

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Il/la sottoscritta.....nato/aa.....

Il..... residente a..... via.....

Codice fiscale.....

dichiara di aver letto e compreso le informazioni fornite a norma dell'art.13 del D.lgs. 196/2003 e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art 4, comma 1 lett. d) del citato decreto, vale a dire " i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofica, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

In base all'art.7 del decreto legislativo 196/2003 è diritto del cittadino richiedere formalmente al Comune:

- Di avere comunicazione dei dati trattati che La riguardano;
- Di conoscerne l'origine, la logica, le finalità e le modalità su cui si basa il trattamento;
- Di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- Di ottenerne l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione.

PRESTA

libero, consapevole, informato e specifico consenso al trattamento, anche con strumenti informatici e/o telematici, dei dati personali e sensibili aventi finalità di prevenzione, diagnosi sociale, progettazione individualizzata e trattamento/sostegno, su richiesta personale o per tutelare il benessere personale e sociale di soggetti fragili su indicazione anche dell'Autorità Giudiziaria. I dati personali e/o sensibili raccolti sono trattati esclusivamente dall'Assistente Sociale e dal personale appositamente incaricato, secondo modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il consenso al trattamento dei dati personali e/o sensibili è obbligatorio ai fini dell'erogazione delle prestazioni ed un'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di accedere alle medesime, fatta eccezione per i trattamenti urgenti e per quelli disposti all'autorità giudiziaria.

Data.....

Firma.....

ACCONSENTO

A che il Servizio Sociale Professionale, nell'ambito di un progetto specifico, condivida e informi - rispetto ai dati personali e sensibili raccolti e trattati - altri servizi/professionisti all'esclusivo scopo di perseguire le finalità progettuali stesse.

A che il Servizio Sociale Professionale contatti i parenti obbligati secondo le previsioni del Codice Civile.

Data.....Firma.....

L'esercente la potestà genitoriale - il tutore - soggetto che rappresenta l'assistito in caso di incapacità naturale

Io sottoscritto..... in qualità di.....

Estremi del documento di identità in corso di validità.....

Presta il consenso all'uso dei dati in nome e per conto di.....

Firma.....



COMUNE DI CUASSO AL MONTE
Provincia di Varese
Via Roma n. 58 - 21050 CUASSO AL MONTE
Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 17/05/2018

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

La sottoscritta Cinzia Ferrari, Responsabile dell' Area Servizi alla Persona, esperita l'istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopraindicata.



Il Responsabile
Area Servizi alla Persona
Cinzia Ferrari

Cuasso al Monte, 11/05/2018

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE



La sottoscritta, Sig.ra Maria Luisa Vimercati, Responsabile delle Aree Economico Finanziaria ed Affari Generali, esperita l'istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopraindicata.



Il Responsabile
Area Economico-Finanziaria ed Area Affari Generali
Maria Luisa Vimercati

Cuasso al Monte, 11/05/2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	IL SEGRETARIO COMUNALE
Sig. Francesco Ziliani 	Dott. Andrea Camillo Pezzoni 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente viene pubblicato all'Albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **29 MAG. 2018** (art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Cuasso al Monte,
29 MAG. 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Camillo Pezzoni



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Cuasso al Monte,
29 MAG. 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea Camillo Pezzoni

